



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105

**OGGETTO: ATTIVAZIONE AZIONE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI DEGLI SPAZI PUBBLICITARI: AVIP ITALIA E HICOM.
NOMINA LEGALE**

L'anno **2012**, addì **23** del mese di **Aprile** alle ore **15.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco -	MATTIOLI Carla	SI
Assessore -	REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore -	ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore -	BRACCO Angela	SI
Assessore -	BRUNATTI Luca	SI
Assessore -	MARCECA Baldassare	NO
Assessore -	TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi n. 256 in data 20.04.2012 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “ATTIVAZIONE AZIONE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI DEGLI SPAZI PUBBLICITARI: AVIP ITALIA E HICOM. NOMINA LEGALE.”;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio:

Visto il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24/2/2012, n. 14, con cui è stato differito al 30 giugno 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 per gli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto lo Statuto Sociale;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Area Servizi Civici e di Supporto

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 256
redatta dal Settore Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi

OGGETTO: ATTIVAZIONE AZIONE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI DEGLI SPAZI PUBBLICITARI: AVIP ITALIA E HICOM. NOMINA LEGALE

Premesso,

- che, con deliberazione consiliare n. 121 del 30/11/2001 si approvava il "Piano generale degli impianti pubblicitari";
- che, con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 482 del 28/11/2005, si provvedeva a "aggiudicare in via definitiva, in favore della ditta AVIP S.p.A. ... la concessione su tutto il territorio comunale dell'uso degli spazi pubblicitari su una superficie di 200 mq (implementabile del 50%) individuata su cartelli pubblicitari forniti ed installati a cura e spese della ditta affidataria nel territorio del Comune di Avigliana";
- che il relativo contratto di concessione veniva sottoscritto fra le parti in data 9/02/2006, rep. N. 5/2006 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Avigliana in data 17/02/2006 al n. 302 Serie A1 Atti pubblici;
- che, con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 483 del 28/11/2005, si provvedeva a "aggiudicare in via definitiva in favore della ditta HI-COM srl la concessione in esclusiva all'interno del centro abitato del Comune così come delimitato con deliberazione di G.C. n. 94 del 23/04/2003, dell'uso degli S.p.A.zi pubblicitari su una superficie di 200 mq (implementabile del 50%) individuata su manufatti ed elementi di arredo urbano e preinsegne forniti ed installati a cura e spesa della ditta concessionaria nel territorio del Comune di Avigliana";
- che il relativo contratto di concessione veniva sottoscritto fra le parti in data 5/04/2007, rep. n. 3/2007 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Avigliana in data 13/04/2007 al n. 647 Serie A1 Atti pubblici;
- che, con ordinanza del Responsabile Area Tecnica n. 217/2005 del 28/12/2005, si disponeva l'immediata rimozione degli impianti pubblicitari privi della necessaria autorizzazione comunale ovvero non rispondenti alle disposizioni di cui al citato piano generale degli impianti pubblicitari presenti sul territorio;
- che avverso tali provvedimenti amministrativi presentavano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Torino per ottenerne l'annullamento, previa sospensione, le ditte PUBLIMAR di Marletto Danilo di Cambiano e SMART di Caligaris Augusto di Almese (ricorso pervenuto al Comune di Avigliana in data 9/02/2006, registrato al prot. n. 0002955);
- che, con sentenza n. 1169/06 R.G. n. 167- 06 del 8/03/2006, il TAR Piemonte, 1^a Sezione, accoglieva il ricorso presentato dalle ricorrenti su citate, annullando i provvedimenti impugnati;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 6/04/2006, dichiarata immediatamente eseguibile, si autorizzava il Sindaco a proporre ricorso innanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, avverso la sentenza del TAR Piemonte - 1^a sezione del 8/03/2006;
- che il Consiglio di Stato si pronunciava in sede giurisdizionale con ordinanza n. 4610/06, R.G. 5658/2006 del 12/09/2006 accogliendo l'istanza cautelare presentata dal Comune di Avigliana e, per l'effetto, sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata;
- che, il medesimo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, 5^a sezione, pronunciava in data 10/06/2008 la decisione n. 559/09 REG. DEC. e n. 5658/06 REG. RIC. sul ricorso in appello n. 5658/2006 proposto da AV.I.P. S.p.A. contro PUBLICAR di Marletto D. E SMART di Caligaris A., per l'annullamento della già citata sentenza del TAR Piemonte n. 1169/2006, accogliendo l'appello del ricorrente;

Rilevato in fatto:

- che, con nota del 13/03/2012, prot. n. 4582/2012, il Direttore Area Tecnica urbanistica – edilizia privata ha certificato l'esistenza, sul territorio comunale, di strutture pubblicitarie installate da parte dei concessionari AVIP S.p.A. e HICOM srl;
- che, con nota dell'8/04/2011, i commissari liquidatori hanno comunicato l'avvenuto deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo della Soc. AVIP S.p.A. da parte del Comune di Avigliana;
- che, con deliberazione della G.C. n. 106 del 2/05/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco a conferire mandato all'Avv. Antonio Ciccia affinchè rappresenti e difenda l'A.C. nel procedimento di ammissione al concordato preventivo da parte di AVIP s.p.a. e affinchè esprima il voto necessario anche, ove occorra, favorevole previa rinuncia all'eventuale privilegio;
- che, con nota pervenuta al protocollo del Comune il 7/03/2011, n. 0004387, la Soc. Avip Italia srl ha comunicato il subentro ad Avip S.p.A, in tutti i rapporti contrattuali/concessori con assunzione dei relativi diritti e oneri, a seguito

di affitto del ramo d'azienda concernente l'attività relativa agli impianti e agli spazi pubblicitari, finalizzato al successivo acquisto, a far data dal 1/01/2011;

Rilevato in diritto, secondo quanto indicato dall'Avv. Antonio Ciccia nella mail del 22/02/2012:

- che, l'annullamento dell'aggiudicazione ad HICOM è passato in giudicato, senza pronuncia di effetti sul successivo contratto di concessione;
- che, pertanto, in forza del contratto rep. n. 3/2007 stipulato fra il Comune e la Soc HICOM, il quale ha prodotto i propri effetti in quanto mai annullato, ancorchè viziato, il Comune ha titolo ad esigere da parte della Società concessionaria HICOM srl il corrispettivo pattuito, avendo peraltro certezza dell'avvenuta apposizione dei cartelli pubblicitari;
- che il rapporto contrattuale generato dall'atto sottoscritto in data 9/02/2006, rep. N. 5/2006, fra Comune e Avip S.p.A, previa verifica della fattibilità e accertamento della insussistenza di cause ostante in capo a Avip Italia s.r.l., potrà proseguire col il soggetto subentrante medesimo;
- che, in tale ultima ipotesi, l'A.C. potrà agire nei confronti di Avip Italia srl a tutela delle proprie ragioni creditorie;

Considerato:

- che con la precipita nota del 13/3 u.s. prot. n. 4582/2012, il Direttore dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata ha confermato la necessità di conferire incarico ad un legale di fiducia per il tentativo di recupero stragiudiziale dei crediti;
- che occorre, quindi, procedere all'adozione di tutti gli atti necessari al fine della tutela degli interessi creditori del Comune di Avigliana;
- che sussistono fondate ragioni per ritenere possibile un componimento bonario della pendenza;
- che si è consapevoli che l'inizio di una causa e il suo proseguimento comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri per il Comune senza, peraltro, la certezza di una sentenza favorevole, anche con riguardo alla rifusione delle spese legali;
- che l'Avv. Antonio Ciccia, con nota del 22/02/2012 si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico, de quo, per l'importo di Euro 1.000,00 (oltre oneri di legge) per ciascuna delle procedure di recupero credito (AVIP Italia e HICOM);
- che, all'uopo, appare opportuno che la scelta del legale ricada sulla persona dell'Avv. Antonio Ciccia e in ragione della dichiarata disponibilità e in ragione della già acquisita piena conoscenza della fattispecie in questione, stante l'avvenuta nomina nel correlato procedimento di ammissione al concordato preventivo AVIP S.p.A.

Accertato:

- che, l'incarico in oggetto si configura, nella fattispecie, quale prestazione di servizio non sogetta all'applicazione delle disposizioni disciplinanti il conferimento degli incarichi di natura consulenziale;

Si propone

che la Giunta Comunale delibera:

- 1) di tutelare le ragioni di questo ente, rappresentate dal recupero dei crediti vantati nei confronti dei concessionari degli spazi pubblicitari sul territorio comunale, Soc AVIP Italia srl e HICOM srl, derivanti dai contratti in premessa indicati e, quindi, di agire, in via stragiudiziale, nei confronti dei soggetti medesimi;
- 1) di dare atto che, con apposita successiva determinazione del Direttore Area servizi civici e di supporto, si provvederà alla nomina del legale, nella persona dell'Avv Antonio Ciccia, con Studio legale in Torino, Via Susa 23, affinchè tuteli le ragioni creditorie dell'Ente, in via stragiudiziale, attraverso idonee concordate azioni;
- 2) di dare atto che, con la medesima determinazione si provvederà ad impegnare la spesa conseguente all'int. 1.01.08.03 – peg 660 del Bilancio pluriennale 2011-2013 – esercizio provvisorio 2012;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. Approvato con D.Lgs 18/08/2000,n. 267.

Il Direttore Area Servizi Civici e di Supporto

f.to Dott. Luigi Zizzari

Il Sindaco

f.to Prof.ssa Carla Mattioli



— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 256**

Ufficio Proponente: **Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi**

Oggetto: **ATTIVAZIONE AZIONE DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI DEGLI SPAZI PUBBLICITARI: AVIP ITALIA E HICOM. NOMINA LEGALE**

— Parere tecnico

Ufficio Proponente (C.E.D. e Statistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/04/2012

Il Responsabile di Settore

Dr Luigi Zizzari

— Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO



COPIE: RAG

DEMOCRA FICI

AVVOCATO CLETA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 APR. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

27 APR. 2012




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- è stata
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27 APR. 2012.
- viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 27 APR. 2012




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio